

REGOLAMENTO REGISTRO VOLONTARI CIVICI

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate dai singoli cittadini esclusivamente senza scopi di lucro, per i soli fini di solidarietà, coesione sociale ed impegno civile e non di sostituzione degli operatori pubblici e delle attività istituzionali previste per legge.

2. L'articolo 17, Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo settore" definisce "volontario" la persona che, per sua libera scelta, svolge in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. È fatto divieto al volontario di percepire qualsivoglia retribuzione o emolumento anche a titolo previdenziale e/o assistenziale.

3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce nemmeno in ipotesi di posti di lavoro vacanti, i servizi offerti dalla rete del terzo settore e quelli già svolti dall'Amministrazione. I volontari bensì collaborano con il Comune unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

4. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, istituisce e disciplina il Servizio di Volontariato Civico (da ora in poi per brevità S.V.C.) finalizzato allo svolgimento di attività e servizi in favore della collettività da parte dei singoli cittadini, ai sensi del successivo art.3;

5. Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e/o gruppi alle iniziative promosse dal Comune o dai cittadini e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale, culturale, valorizzazione e miglioramento territoriale e della solidarietà civile.

6. Il Comune, inoltre, con il S.V.C.:

a) sostiene e dà impulso ai valori della responsabilità, della partecipazione, della consapevolezza di appartenere ad una comunità che si salda e si sviluppa anche attraverso azioni di reciproco aiuto;

b) favorisce la valorizzazione delle risorse personali offrendo concrete ed adeguate opportunità di impegno civico;

Art. 2 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro dei Volontari Civici nonché le modalità di svolgimento del S.V.C. da parte di singoli cittadini,

mentre l'attività di volontariato in forma aggregata e/o in forma associativa resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi.

2. L'attività di volontariato disciplinata dal presente Regolamento ha come oggetto la valorizzazione e la manutenzione di beni comuni presenti sul territorio, lo svolgimento di servizi di interesse generale proposti dall'Amministrazione comunale, o anche di attività di interesse generale proposte dai cittadini e ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Volontariato Civico può riguardare diverse attività di pubblico interesse svolte in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, salva la verifica dei requisiti/titoli/abilitazioni necessarie.

2. Le finalità del volontariato civico sono le seguenti:

a) finalità di carattere sociale inerenti attività di carattere socio assistenziale, socio sanitaria, socio educativa;

b) finalità di carattere ambientale inerenti alla tutela, la cura e la valorizzazione del territorio e del patrimonio pubblico;

c) finalità di carattere culturale, ricreativo e sportivo inerenti alla promozione e valorizzazione della cultura, la promozione della pratica sportiva e di attività ricreative e aggregative;

d) finalità di carattere gestionale inerenti ad attività di supporto agli uffici ed alle attività di competenza comunale escluse quelle di ordinaria amministrazione.

L'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività che potranno essere modificati o implementati dai responsabili di settore in base a sopravvenute esigenze.

2. L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente Regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisca in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.

3. Le mansioni affidate non comportano, in nessun caso, l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

4. L'affidamento di un compito esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto di lavoro subordinato ancorché a termine o di qualsiasi altra forma contrattuale che preveda una retribuzione e/o rimborso spese.

5. L'Amministrazione può avvalersi di volontari per attività non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Art. 4 REQUISITI

1. Le persone che intendono svolgere il S.V.C. devono possedere i seguenti requisiti:

a) possedere la cittadinanza italiana o di uno stato aderente alla comunità europea. In caso di cittadini non comunitari essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

b) età non inferiore ad anni 18;

c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti penali in corso e/o condanne nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

2. L'Ente si riserva la facoltà di accertare l'idoneità psico-fisica dei volontari a mezzo del medico responsabile della sicurezza sul lavoro del Comune o a mezzo di presentazione di idoneo certificato medico.

3. Per determinate attività che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di chiedere ulteriori specifici requisiti o abilitazioni inerenti.

ART. 5 FORMAZIONE REGISTRO VOLONTARI CIVICI

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con il Comune, sul sito dell'Ente viene pubblicato un avviso per l'iscrizione nel Registro dei Volontari Civici. L'avviso è aperto e non ha scadenza.

2. La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono affidati agli uffici comunali.

3. Le persone che intendano manifestare la propria volontà all'iscrizione nel Registro dei Volontari Civici, dovranno inviare la relativa richiesta utilizzando il modulo allegato, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente (Modello A) oppure presso gli uffici comunali. Alla domanda va allegata anche una copia del proprio documento d'identità, della patente e per cittadini non comunitari una copia del proprio permesso di soggiorno.

4. I soggetti interessati dovranno indicare espressamente nella domanda di iscrizione, in particolare, il possesso dei requisiti richiesti e le opzioni espresse in ordine alle attività per le quali si intenda collaborare e la disponibilità in termini di tempo.

5. Ricevute le domande ed accertato il possesso dei requisiti, gli uffici comunali provvedono a comunicare al volontario interessato l'accoglimento della domanda e la conseguente iscrizione nel Registro dei Volontari Civici, ovvero il motivato provvedimento di diniego. Il provvedimento autorizzativo sarà poi trasmesso al Servizio competente per attività, oltre che

al Servizio Lavori Pubblici, il quale curerà gli adempimenti necessari ad attivare in favore dei soggetti neo iscritti la copertura assicurativa di cui al successivo art. 12.

6. Il Registro dei Volontari Civici è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

7. I volontari inseriti nel Registro, qualora vi sia la necessità, verranno impiegati in base ad un programma concordato e condiviso con il Responsabile di Servizio, tenuto conto della disponibilità, capacità, formazione e potenzialità dei singoli volontari.

8. Prima dell'espletamento dell'attività di volontariato, il Responsabile del Servizio interessato fornirà tutte le informazioni necessarie a rendere edotto il volontario delle eventuali responsabilità e/o rischi a cui potrebbe incorrere durante l'esercizio dell'attività.

9. Il Registro così composto rimane aperto all'adesione di chiunque in futuro voglia ad esso iscriversi, rimanendo libera la facoltà di ciascuno di richiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dal medesimo.

ART. 6

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La cancellazione di Volontari dal Registro potrà avvenire per le seguenti cause:

- a. Rinuncia;
- b. Accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessari per l'iscrizione;
- c. Negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
- d. Ripetuto rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata data disponibilità nei tempi indicati al momento dell'iscrizione.

2. La rinuncia di cui alla precedente lettera a), che non richiede alcuna motivazione, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al Protocollo dell'Ente, affinché il Responsabile di riferimento adotti i più opportuni provvedimenti e provveda alla cancellazione dal Registro.

ART. 7 COORDINAMENTO, MONITORAGGIO ED ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI SVOLTE

1. L'attività dei volontari è autorizzata, coordinata e controllata da ogni singolo Responsabile a capo del Servizio al quale afferisce l'attività di volontariato svolta dal volontario, il quale deve:

- a. accertare che i volontari inseriti nelle varie attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
- b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c. verificare e controllare i risultati delle attività attraverso incontri periodici con i singoli volontari.

ART. 8 DOVERI DEL VOLONTARIO

1. I volontari si impegnano a:

a. svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b. operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione Comunale, in forma coordinata con gli altri volontari e con i Responsabili di Servizio a cui afferisce la propria attività, sotto la supervisione dei soggetti indicati nel presente Regolamento, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

c. operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività e degli altri volontari;

d. operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;

e. svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia e prudenza, senso di responsabilità, impegno, lealtà e spirito di servizio, conformemente all'interesse pubblico e in piena osservanza del presente Regolamento e delle vigenti disposizioni di legge, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati;

f. rispettare gli scopi e delle metodologie dell'attività comunale

g. informare di qualsiasi criticità eventualmente emersa nel corso della propria attività, evitando di assumere decisioni non previamente concordate;

h. comunicare eventuali assenze, senza obbligo di motivazione o giustificazione;

2. I volontari sono tenuti al rispetto della normativa concernente il segreto d'ufficio per le informazioni e notizie di cui verranno eventualmente a conoscenza in virtù dell'opera svolta e che potranno fornire solo ai competenti uffici comunali o Autorità Pubbliche. Analogamente i volontari sono tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 679/2016).

3. Per garantire la necessaria programmazione delle attività da parte dell'Ente Comunale, i singoli volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

4. Gli stessi volontari sono chiamati, altresì, a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività di volontariato Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a

comunicare tempestivamente ai volontari ogni intervento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

5. Il volontario non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali, deve espletare le mansioni attribuitegli in modo corretto, nel rispetto delle normative e del segreto d'ufficio non può svolgere attività che sono espressamente vietate dalla legge oppure che la legge riserva in modo esclusivo ad altri settori pubblici.

ART. 9 MEZZI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL VOLONTARIATO

1. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività dovranno essere messe a disposizione dal Comune. In tale ipotesi, i volontari sono custodi dei mezzi e delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione.

2. I beni devono essere riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta concordati con il Responsabile del Servizio a cui afferisce l'attività prestata.

3. L'Amministrazione Comunale fornirà inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

4. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati e i contatti che dovessero intercorrere tra i volontari e i responsabili dei servizi e degli uffici comunali, costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività volontaria e non costituiscono perciò in alcun modo indice di subordinazione.

5. I singoli volontari impiegati in attività di volontariato saranno muniti, qualora ritenuto utile e necessario dal Responsabile di riferimento, di cartellino identificativo che ne consenta l'immediata riconoscibilità, fornito dal servizio medesimo.

6. I volontari sono direttamente e personalmente responsabili per danni procurati a persone e a cose con comportamento doloso e/o gravemente negligente nello svolgimento delle attività, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

ART. 10 RICONOSCIMENTI

1. L'Amministrazione Comunale, pur ribadendo il carattere gratuito del servizio di volontariato, potrà, qualora si presenti l'occasione, procedere ai seguenti riconoscimenti:

a) attestati di partecipazione al servizio;

b) speciali riconoscimenti nei confronti di chi si sia particolarmente distinto nello svolgimento delle attività di volontariato;

c) ogni altro riconoscimento sarà deciso dalla Giunta Comunale.

ART. 11 INFORMAZIONI SU ENTI DEL TERZO SETTORE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli Volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.

2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'iscrizione al Registro dei Volontari Civici non esclude l'essere socio/iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.

ART. 12 COPERTURA ASSICURATIVA

1. Per lo svolgimento dell'attività di volontario l'Amministrazione comunale stipula apposito contratto di assicurazione contro gli infortuni e per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i possibili danni che possono derivare ai volontari durante lo svolgimento delle attività di cui trattasi, nonché per danni derivanti a cose o terzi in connessione o derivanti dalle attività svolte dal volontario.

2. Parimenti verranno assicurati, ove necessario, i mezzi, gli strumenti e le dotazioni tecniche che verranno assegnati ai volontari, sia per gli eventuali danni che potrebbero essere causati a terzi o cose, sia per gli eventuali danni al volontario nell'esercizio delle relative attività. Viene esclusa ogni forma di malattia professionale inerente alle attività svolte.

3. Il volontario risponde personalmente di eventuali danni causati da dolo a persone o cose non coperte dalle polizze assicurative.

3. Spettano, altresì, al Comune tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., laddove necessario in riferimento alle attività svolte.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

